

21 settembre 2017



LAVORI PUBBLICI

Appalti sottosoglia, legittimo e doveroso non invitare l'impresa aggiudicataria uscente

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 21/09/2017

Principio di rotazione anche nei cottimi fiduciari. Ma l'Anac studia modifiche

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 21/09/2017

PROFESSIONI

Equo compenso, Confprofessioni: si parta dalla PA

www.edilportale.com del 21/09/2017

Equo compenso, all'esame del Senato il Ddl per le professioni ordinistiche

www.lavoripubblici.it del 21/09/2017

PAGAMENTI ELETTRONICI

Bancomat, è l'ora delle sanzioni

L'Unione Sarda pag. 13 del 21/09/2017

POS per i Professionisti, Inarsind ribadisce il no per ingegneri ed architetti

www.lavoripubblici.it del 21/09/2017

SCUOLA

Fuori dal tempo (e dall'Europa)

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 21/09/2017

Università e Its, alleanza per il lavoro

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 21/09/2017

Mille studenti in apprendistato

Il Sole 24 Ore pag.17 del 21/09/2017

ADEMPIMENTI

Spesometro, sanzioni «leggere»

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 21/09/2017

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

21 Set 2017

Appalti sottosoglia, legittimo e doveroso non invitare l'impresa aggiudicataria uscente

Roberto Mangani

Negli affidamenti dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'applicazione del principio di rotazione, sancito dall'articolo 36 del D.lgs. 50/2016, impone di non invitare alla relativa procedura negoziata l'affidatario uscente ovvero, in alternativa, di indicare con adeguato grado di analiticità le motivazioni in base alle quali si ritiene di procedere comunque all'invito.

Il principio è stato affermato con nettezza in una recente **sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125**, i cui contenuti offrono interessanti spunti di riflessione sia sulla ratio del principio di rotazione che su alcuni aspetti problematici che lo stesso presenta sia sotto il profilo concettuale che sotto quello più strettamente operativo.

IL FATTO

Un ente appaltante aveva indetto una procedura di gara per l'affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande mediante distributori automatici.

All'esito della procedura, l'affidamento veniva operato a favore del gestore uscente, che aveva presentato un'offerta economica significativamente più vantaggiosa rispetto a quella degli altri concorrenti.

A fronte di tale aggiudicazione il secondo classificato presentava ricorso davanti al giudice amministrativo, sollevando in particolare la censura fondata sul mancato rispetto da parte dell'ente appaltante del principio di rotazione.

Il Tar Toscana accoglieva il ricorso proprio sotto questo specifico profilo, disponendo quindi l'annullamento dell'aggiudicazione intervenuta a favore del gestore già affidatario del precedente contratto.

Contro la decisione del giudice di primo grado l'originario aggiudicatario ha proposto ricorso davanti al Consiglio di Stato, che ha tuttavia confermato la sentenza del Tar Toscana.

LA RATIO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Il giudice di appello ricorda in primo luogo come la formulazione letterale della norma sia chiara nell'individuare il principio di rotazione come uno dei criteri fondamentali che governano l'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

L'articolo 36 del D.lgs. 50/2016, che disciplina appunto le modalità di affidamento dei suddetti contratti, prevede infatti espressamente al comma 1 che tale affidamento debba avvenire «nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese».

Il rispetto del principio di rotazione viene poi ribadito dalla lettera b) del comma 2 ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata da svolgere per l'affidamento dei contratti di importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i

lavori e alle soglie comunitarie per i servizi e le forniture.

Ricordate le specifiche e puntuali norme che vengono in considerazione, **il Consiglio di Stato** ne esplicita la ratio.

Essa va individuata nell'esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo all'affidatario uscente, anche al fine di impedire che lo stesso possa usufruire della posizione di vantaggio che, specie sotto il profilo dei dati informativi, gli deriva dall'aver eseguito il precedente contratto.

Proprio dall'esigenza di bilanciare questo vantaggio "asimmetrico" di cui è oggettivamente portatore l'affidatario uscente e di favorire quindi un più adeguato dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali deriva il criterio – che costituisce coerente applicazione del principio di rotazione – secondo cui nelle procedure negoziate per l'affidamento dei contratti sotto soglia l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale e, ove vi si faccia comunque luogo, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento a precisi elementi giustificativi (numero ridotto di operatori presenti sul mercato, grado di soddisfazione maturato nel precedente rapporto contrattuale, caratteristiche del mercato di riferimento).

Tale criterio trova pacifica applicazione anche all'affidamento dei contratti di concessione, sia in relazione alla circostanza che l'articolo 36 rientra nelle disposizioni della Parte II del D.lgs. 50 che, per espresso rinvio contenuto all'articolo 164, comma 2, si applicano ai contratti di concessione; sia in virtù del fatto che il principio di rotazione costituisce diretta declinazione del più generale principio di libera concorrenza che, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 è tra i principi fondamentali da rispettare anche per l'affidamento delle concessioni.

L'INTERESSE A RICORRERE

Tra gli argomenti sviluppati dal ricorrente vi era anche quello fondato sulla presunta mancanza dell'interesse a ricorrere e della conseguente carenza della legittimazione ad agire in capo al soggetto che, avendo comunque partecipato alla gara, non avrebbe titolo ad invocare il mancato rispetto del principio di rotazione. Tale principio, in sostanza, potrebbe essere invocato solo da chi non è stato invitato, ma non da coloro che invece, avendo partecipato alla gara, hanno comunque avuto la loro opportunità di risultare aggiudicatari.

Questa obiezione è stata radicalmente respinta dal Consiglio di Stato. Il giudice amministrativo ha infatti evidenziato come la rigorosa applicazione del principio di rotazione amplia le possibilità di aggiudicazione per tutti gli operatori economici diversi dall'originario aggiudicatario, e in particolare proprio per coloro che, essendo stati invitati, avrebbero un immediato vantaggio dall'esclusione di tale originario aggiudicatario dal confronto concorrenziale.

Da qui la conclusione secondo cui ***sono proprio i soggetti invitati alla procedura negoziata ad essere lesi in via immediata e diretta dalla ritenuta violazione del principio di rotazione***, essendo quindi pienamente titolari dell'interesse ad agire in giudizio per far valere tale violazione.

LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Il Consiglio di Stato ha affrontato anche la questione – anch'essa sollevata dal ricorrente - in merito ai profili di possibile illegittimità costituzionale della norma che sancisce il principio di rotazione in relazione alla violazione degli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione.

Il giudice amministrativo ha ritenuto che nessuno dei profili di possibile illegittimità costituzionale evidenziati fosse degno di essere portato all'attenzione della Consulta.

In particolare, con riferimento al presunto contrasto con l'articolo 3 che sancisce il principio di eguaglianza, viene sottolineato che il criterio di rotazione ha proprio il fine – come ricordato in relazione alla sua ratio – di riequilibrare la posizione di vantaggio asimmetrico, specie sotto l'aspetto informativo, di cui oggettivamente gode l'affidatario uscente. Sotto questo profilo, il

criterio di rotazione, in luogo di costituire una violazione del principio di eguaglianza, rappresenta proprio una modalità di attuazione sostanziale dello stesso.

Relativamente all'articolo 41 che offre copertura costituzionale al principio della libera iniziativa economica privata, viene sottolineato che il criterio di rotazione, essendo finalizzato a evitare il perpetuarsi di posizioni consolidate in capo a determinati operatori anche nella logica di aprire l'accesso al mercato specie delle piccole e medie imprese, comporta una limitazione modesta - entro i limiti della proporzionalità - alla libertà imprenditoriale dell'affidatario uscente, cui è imposto unicamente di "saltare" una sola gara (quella immediatamente successiva alla scadenza del suo contratto).

Infine, nessuna violazione è configurabile in merito al principio di buona amministrazione sancito dall'articolo 97, posto che l'aumento della concorrenzialità insito nell'adozione del criterio di rotazione favorisce l'efficienza e l'economicità nell'affidamento dei contratti pubblici.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

21 Set 2017

Appalti sottosoglia/2. Principio di rotazione anche nei cottimi fiduciari. Ma l'Anac studia modifiche

Roberto Mangani

La legittimità del principio di rotazione in sede di affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, affermata nella recente sentenza del Consiglio di Stato n. 4125 dello scorso 31 agosto, era in realtà già stata sancita in precedenti pronunce del giudice amministrativo, anch'esse di recente emanazione.

In particolare, è stato affermato che tale principio trova applicazione anche negli affidamenti operati tramite cottimo fiduciario. Infatti, nonostante gli stessi siano caratterizzati da un elevato grado di discrezionalità, quest'ultima trova comunque un limite nel rispetto del principio di rotazione, in considerazione del fatto che lo stesso è finalizzato ad evitare di accrescere un ingiusto privilegio a favore di posizioni consolidate (Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2017, n. 3054).

In altra pronuncia, sempre sul presupposto che la corretta applicazione del principio di rotazione impone di non invitare alla successiva gara l'affidatario uscente o quanto meno di motivare attentamente le ragioni per le quali si intende comunque procedere a tale invito, è stata ritenuta legittima la revoca dell'affidamento a favore dell'affidatario uscente, obbligando l'ente appaltante alla ripetizione della gara a partire dalla diramazione degli inviti (Cons. Giust. Reg. Sicilia, 12 aprile 2017, n. 188).

Nonostante questa giurisprudenza consolidata, nella pratica la rigorosa applicazione del principio di rotazione può dar luogo ad alcuni indubbi inconvenienti operativi, tanto da indurre l'ANAC a proporre una revisione delle indicazioni dalla stessa fornite con le Linee guida n. 4 del 26 ottobre 2016.

LE LINEE GUIDA ANAC

Le Linee guida ANAC attualmente vigenti, relative all'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, si occupano del principio di rotazione sotto due profili, ribadendo per entrambi i medesimi concetti di fondo.

Il primo profilo è quello riferito agli **affidamenti diretti**, consentiti per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro. In questa ipotesi il rispetto del principio di rotazione viene invocato con riferimento all'affidamento in sé considerato.

Viene così previsto che l'affidamento a favore dell'operatore uscente debba avere carattere eccezionale, richiedendo un onere motivazionale stringente. Nello specifico, tale onere motivazionale deve fondarsi sulla riscontrata effettiva mancanza di alternative ovvero sul grado di soddisfazione maturato in relazione al precedente rapporto contrattuale, tenuto comunque conto della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi del mercato di

riferimento e della qualità della prestazione (punto 3.3.2).

Condizioni analoghe, anche se non del tutto coincidenti, sono dettate con riferimento al secondo profilo, e cioè ai fini degli inviti da diramare nell'ambito della procedura negoziata da svolgere per l'**affidamento dei contratti di importo ricompreso tra 40.000 euro e 150.000 euro per i lavori** ovvero le soglie comunitarie per le forniture e i servizi. L'indicazione va infatti nel senso che l'invito all'affidatario uscente deve avere carattere eccezionale, dovendo eventualmente essere adeguatamente motivato in relazione al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (con particolare riferimento al rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (punto 4.2.2).

E' evidente che l'affermazione del principio di rotazione ha effetti diversi in relazione alle due ipotesi sopra considerate. Nel caso dell'affidamento diretto esso vuole precludere la conclusione del nuovo contratto a favore dell'affidatario uscente, avendo quindi una valenza particolarmente significativa. Tale valenza risulta invece attenuata nella seconda fattispecie, in cui l'applicazione del principio di rotazione vuole precludere – almeno in linea generale e salve motivate eccezioni – non l'affidamento del contratto ma l'invito dell'affidatario uscente alla procedura negoziata che comunque va effettuata. Cosicché si può ragionevolmente affermare che nella seconda ipotesi le ragioni a fondamento del principio di rotazione appaiono meno solide, posto che comunque una procedura competitiva viene effettuata e che nell'ambito di tale procedura l'affidatario uscente viene messo in competizione con gli altri operatori.

Per cui in questa ipotesi il principio di rotazione sembra trovare la sua ragione sostanziale – oltre che in una generica volontà di apertura del mercato anche al fine di evitare il consolidarsi di rapporti contrattuali continuativi – nell'annullare il vantaggio competitivo che l'affidatario uscente avrebbe in relazione al bagaglio informativo derivante dallo svolgimento del precedente contratto.

Si tratta di una motivazione che, sebbene sorretta da una sua validità, pone effettivamente alcuni profili di criticità sia in relazione alla posizione dell'ente appaltante, che comunque viene fortemente vincolato nella possibilità di invitare alla procedura competitiva un operatore che ha svolto efficacemente le sue prestazioni nel precedente rapporto contrattuale; sia in relazione alla posizione dell'affidatario uscente, la cui libertà di iniziativa economica viene significativamente limitata.

LE PROPOSTE DI MODIFICA

Le criticità indicate sono state evidenziate anche dall'ANAC, che proprio per attenuare gli inconvenienti che possono derivare dall'applicazione del principio di rotazione nei termini stringenti indicati nelle Linee guida n.4 ha recentemente proposto una revisione delle indicazioni contenute nelle stesse, promuovendo una consultazione tra gli operatori.

La considerazione di base operata dall'ANAC è che escludere in termine generali - e salvi casi eccezionali – la possibilità di invitare alla procedura negoziata l'affidatario uscente o anche di procedere a un affidamento diretto a suo favore potrebbe rivelarsi controproducente proprio per la stazione appaltante. Quest'ultima, infatti, sarebbe privata della possibilità di continuare ad avvalersi di un operatore che ha svolto correttamente ed efficacemente le relative prestazioni, con una penalizzazione dei principi di efficacia e di buona amministrazione che devono guidare le scelte dei committenti pubblici.

Dal punto di vista degli operatori economici, invece, la rigorosa applicazione del principio di rotazione comporta da un lato il rischio che gli stessi, avendo consapevolezza di poter essere

invitati una sola volta (almeno per un certo periodo di tempo), siano incentivati a presentare offerte anormalmente basse, pur di cogliere l'unica opportunità che hanno in un dato arco temporale.

Vi sono poi altri due elementi oggettivi da considerare. In primo luogo, nel caso di un numero limitato di operatori presenti sul mercato, l'applicazione del principio di rotazione può rendere facilmente identificabili i nominativi dei soggetti che vengono di volta in volta invitati, con evidenti rischi di accordi collusivi.

Sotto altro profilo, occorre considerare che i contratti sottosoglia possono avere importi anche molto diversi tra loro, per cui può risultare eccessivamente penalizzante che un operatore invitato a una procedura per l'affidamento di un contratto di modico valore si veda preclusa la possibilità di successivi inviti per l'affidamento di contratti di importo ben più elevato.

Per attenuare le criticità evidenziate **l'ANAC propone due possibilità.**

La prima è quella di suddividere gli operatori economici da invitare alle gare per fasce di importo, cosicché il principio di rotazione opererebbe solo nell'ambito di una stessa fascia di importo. In sostanza, un operatore invitato a una procedura per l'affidamento di un contratto rientrante in una determinata fascia di importo si vedrebbe preclusa la possibilità di essere invitato alle successive procedure relative solo ai contratti rientranti nella medesima fascia.

La seconda proposta è quella di adottare il principio di rotazione secondo un "principio di casualità", ciò consentendo di invitare alla procedura un operatore già invitato in precedenza, magari con esclusione del solo affidatario uscente. Anche se questa soluzione, nei termini indicati, sembra rappresentare una sostanziale negazione del principio di rotazione.

NORMATIVA

Equo compenso, Confprofessioni: si parta dalla PA

di Alessandra Marra

Arginare le prestazioni professionali a titolo gratuito e adottare parametri al di sotto dei quali non sia possibile affidare incarichi

21/09/2017



21/09/2017 – Per garantire un equo compenso ai professionisti che operano prevalentemente in ambito pubblico è necessario adottare parametri al di sotto dei quali le P.A. non possano affidare incarichi. Questa la proposta di Confprofessioni, sentita al Senato lo scorso 19 settembre, insieme ad Acta e Colap, nel corso dell'audizione sul [ddl 2858](#) sull'equo compenso per le professioni regolamentate.

Equo compenso dalla PA

Per Confprofessioni il ddl deve arginare il “sistematico ridimensionamento dei compensi professionali riconosciuti dalla P.A. che spesso sfocia in **richieste di prestazioni professionali**, anche estremamente qualificate, da **svolgere a titolo gratuito**.” Un altro problema è costituito dalle **offerte al ribasso per aggiudicarsi l'appalto**. Il [Codice degli appalti](#), infatti, è intervenuto per cercare di porre un freno a queste prassi, con la determinazione dei parametri per il compenso dei servizi di ingegneria e architettura. Tuttavia, tali parametri rappresentano soltanto una base d'asta, soggetta a significativi

ridimensionamenti. Per questo Confprofessioni suggerisce di **individuare dei parametri vincolanti, al di sotto dei quali le P.A. non possono affidare incarichi**, pena l'illegittimità del procedimento amministrativo e del relativo contratto. Il Coordinamento libere associazioni professionali (Colap), invece, propone **l'introduzione dei parametri minimi fissi limitatamente ai rapporti con la P.A.**, sia per i professionisti ordinistici che per i professionisti associativi.

Come quantificare l'equo compenso

Confprofessioni condivide l'utilizzo, come metodo di quantificazione dell'equo compenso, dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi; tuttavia ritiene che, in una fase di aggiornamento debbano essere presi **in considerazione più ampi fattori di definizione** quali i costi produzione (specialmente nelle professioni tecniche) che possono impattare in maniera determinante sui compensi. Ribadisce anche che i livelli di equità del compenso professionale **non possono essere oggetto di alcuna forma di contrattazione tra parti sociali**; la fissazione dei minimi tariffari non può dipendere dai rapporti di forza tra le parti sociali, o da un processo di neo-concertazione di cui il Governo si faccia mediatore, ma deve discendere da una **valutazione tecnica rigorosa** dei costi di produzione che il professionista sostiene per poter offrire la propria prestazione.

Colap, invece, propone di **eliminare le previsioni relative all'equo compenso**, inteso come tariffa minima, perché ricondurrebbero il lavoro autonomo al modello di quello dipendente e non agevolerebbero i giovani professionisti.

© Riproduzione riservata

Lavori Pubblici

Informazione tecnica **on-line**

Equo compenso, all'esame del Senato il Ddl per le professioni ordinistiche

21/09/2017

La ricerca dell'equo compenso procede su due binari separati: da una parte disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2017 che detta nuove disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali (**leggi articolo** (<https://www.lavoripubblici.it/news/2017/08/PROFESSIONE/19005/Equo-compenso-per-avvocati-lo-chiedono-anche-ingegneri-e-architetti>)); dall'altra il disegno di legge d'iniziativa del senatore **Maurizio Sacconi** recante "*Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate*" che ha iniziato il suo iter in Commissione Lavoro del Senato nella seduta del 5 luglio.

Su questi è emersa la necessità unificare il percorso legislativo, estendere la tutela alle professioni non regolamentate e prevedere un intervento ad hoc per i rapporti con la pubblica amministrazione. Ad evidenziarlo sono state **Confprofessioni** (Organizzazione di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia), **Acta** (Associazione dei professionisti freelance) e **Colap** (Coordinamento Libere Associazioni Professionali) durante l'audizione al Senato dello scorso 19 settembre.

*"Il principale settore di criticità - ha affermato **Gaetano Stella**, presidente di Confprofessioni - meritevole di un intervento legislativo puntuale per arginare le ricadute dell'abolizione delle tariffe, è quello dei servizi professionali resi a favore della pubblica amministrazione, anche all'interno di appalti pubblici. In questo ambito assistiamo ad un sistematico ridimensionamento dei compensi professionali riconosciuti dalla P.A. Purtroppo, sempre più spesso, si chiedono prestazioni professionali, anche estremamente qualificate, da svolgere a titolo gratuito".*

Sull'argomento è utile ricordare il caso del Comune di Catanzaro (**leggi articolo** (<https://www.lavoripubblici.it/news/2016/02/LAVORI-PUBBLICI/16574/Corte-dei-Conti-OK-alle-prestazioni-professionali-gratuite>)) con la proposta di incarico professionale **a titolo gratuito** per la redazione del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.).

Di seguito il testo completo del disegno di legge per le professioni ordinistiche.

Art. 1.

(Oggetto e definizione)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a

tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente.

2. Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.

Art. 2.

(Clausole che prevedono un compenso non equo)

1. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

2. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

Art. 3.

(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale)

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Esercizi commerciali, artigiani e professionisti devono subito mettersi in regola con i Pos Bancomat, è l'ora delle sanzioni

Obbligo per medici e avvocati: multa per le transazioni negate

► Le sanzioni sono arrivate. Anzi, erano già in vigore ma nessuno ci ha fatto caso. Gli esercizi aperti al pubblico che rifiuteranno ai clienti pagamenti digitali per mancanza di un terminale Pos saranno punibili con 30 euro di multa per ciascuna transazione non accettata. Obbligo esteso anche ai versamenti elettronici e racchiuso nell'articolo 693 del Codice penale che cita testualmente "Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a trenta euro". La moneta virtuale, in mancanza di una legislazione ad hoc, è così assimilata a quella tradizionale scatenando le perplessità di commercianti, artigiani e non solo. Sì, perché alla ricezione di pagamenti con bancomat e carte di credito saranno tenuti anche liberi professionisti come medici, ingegneri, avvocati e commercialisti.

ESCLUSI. «Fortunatamente per la nostra categoria si preannuncia un disagio marginale - dice Gaetano Nastasi, presidente dell'Ordine degli ingegneri cagliaritari - con le pubbliche amministrazioni vigé da tempo la fatturazione elettronica, mentre la maggior parte dei committenti privati stipula con noi un contratto nel quale si specifica il pagamento dell'onorario tramite bonifico bancario totalmente tracciabile. I

casi i cui servirà il terminale Pos saranno rari, ma saremo comunque pronti».

GLI SCETTICI. Un po' più di scetticismo si percepisce dalla sponda degli avvocati. Rita Dedola, presidente dell'ordine cagliaritano ammette che l'obbligo di accettare monete elettroniche fa storcere il naso a più di un iscritto: «Alcuni lo considerano una forma di svilimento

della professione e non digeriscono l'idea di mettere sullo stesso piano studi professionali e comuni negozi. Ma il progresso non si può fermare e per i pochi pagamenti diretti, per esempio per l'acquisto di marche da bollo da parte del cliente, ci adegueremo alle norme».

PROROGHE. Qualche mese in più di tempo sarà dato invece a tabaccai e benzinai. Per loro si annuncia una

proroga temporanea, considerando il ruolo di esattori di imposte (marche da bollo) e accise sui carburanti per conto dello Stato. E le

brutte notizie potrebbero non finire qui visto che lo stesso ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio ha valutato insufficienti i 30 euro di sanzione massima. Puntando comunque il dito verso le eccessive commissioni bancarie sui servizi Pos. «Le transazioni elettroniche costano troppo - ha ammesso Del Rio - e il sistema bancario, a cui abbiamo dato una grossa mano in passato, credo potrà aiutarci a ridurle».

MISURA PUNITIVA. Nel frattempo, niente scuse: la possibilità di pagare con bancomat o carte di credito dovrà essere data per scontata anche nel caso di piccolissimi importi. «L'intenzione di incentivare ancor di più l'uso della moneta elettronica va nella giusta direzione - commenta la Confcommercio - anche se bisogna ricordare che in Italia ci sono più Pos che in Francia e in Germania. Quello che ci convince meno è che contestualmente non vengano ridotti i costi per le imprese, ma soprattutto risulta incomprensibile che si vogliano multare gli esercenti che non accettano le carte di credito e di debito. Una misura inutilmente punitiva».

Luca Mascia

RIPRODUZIONE RISERVATA

**SANZIONI FINO A 30 EURO
PER OGNI PAGAMENTO
DIGITALE NON ACCETTATO**

E' OBBLIGATORIO PER

ATTIVITÀ COMMERCIALI

- negozi
- bar
- ristoranti
- pizzerie
- pub
- gelaterie
- artigiani

PROFESSIONISTI

- medici
- dentisti
- commercialisti
- avvocati
- ingegneri
- architetti
- geometri
- agronomi
- geologi

ESCLUSIONI

- tabaccai
- benzinai
- professionisti associati a partita Iva



Lavori Pubblici

Informazione tecnica **on-line**

POS per i Professionisti, Inarsind ribadisce il no per ingegneri ed architetti

21/09/2017

Tutto pronto per la definizione delle sanzioni ai professionisti che non si doteranno di POS (Point of Sale) ovvero del lettore di carte di debito e di credito per il pagamento delle loro prestazioni.

Al fine di incentivare la diffusione dei pagamenti elettronici il Governo ha, infatti, recentemente approvato un atto, sottoposto a parere del Parlamento, che di fatto vanifica le proteste e le richieste degli ultimi anni contro quel decreto che avrebbe dovuto obbligare i professionisti già a partire dal 2014. Ricordiamo, infatti, che come previsto dal **Decreto Ministero dello Sviluppo economico 24 gennaio 2014** (https://www.lavoripubblici.it/normativa/20140124/Decreto-Ministero-dello-Sviluppo-economico-24-gennaio-2014_12814.html) recante "*Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito*" (Gazzetta Ufficiale 27/01/2014, n. 21), già da aprile 2014 i professionisti devono essere muniti del lettore ma anche che in mancanza di un decreto che stabilisca le sanzioni, di fatto, sono solo in pochi ad essersi adeguati. L'art. 2 del Decreto (entrato in vigore il 27 aprile 2014) prevede l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito per tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.

Non prevedendo alcuna sanzione, l'obbligo è stato rispettato da pochi professionisti.

Il nuovo atto, annunciato ad agosto dal viceministro dell'Economia Luigi Casero e approvato pochi giorni fa dal Governo prevede la riduzione dei costi delle commissioni e fissa le sanzioni (30 euro per ogni pagamento elettronico rifiutato) per professionisti che non accettano pagamenti con carta elettronica.

Contro il provvedimento è arrivata la lettera indirizzata da Inarsind (Associazione di Intesa Sindacale degli Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Italiani) al Ministro dell'Economia e delle Finanze **Pier Carlo Padoan**. Lettera in cui viene subito sottolineata la contrarietà dell'Associazione alla norma del 2013 e la sua poca pertinenza con l'attività tipica di ingegneri ed architetti liberi professionisti.

"I motivi che avevano spinto Inarsind ad essere contrari all'introduzione dell'obbligo del POS per architetti ed ingegneri - sottolinea l'Associazione - non sono mutati nel tempo: anzitutto tipicamente l'espletamento delle prestazioni di architetti ed ingegneri non vedono un committente recarsi presso lo

studio del professionista, ritirare un prodotto o fruire di un servizio e quindi procedere al pagamento".

"Le prestazioni di progettazione, ed ancor più di Direzione dei lavori - continua Inarsind - si espletano su un arco di tempo che può essere più o meno ampio, e tipicamente, dato che i compensi minimi possono corrispondere a qualche centinaio di euro ma risultano più spesso superiori almeno ai mille euro, vengono pagate, dopo presentazione di avviso di parcella, con bonifico bancario a fronte della relativa fattura; molto spesso anche con tempi molto dilazionati rispetto alla prestazione ed all'emissione dell'avviso".

Viene, inoltre, sottolineato come la maggior parte delle prestazioni professionali relative agli interventi di ristrutturazione o efficientamento energetico, siano ormai collegate a pratiche di defiscalizzazione dell'Agenzia delle Entrate che prevedono l'utilizzo del bonifico bancario.

"Le modalità operative di architetti ed ingegneri liberi professionisti - continua Inarsind - sono pertanto tali, per tempistiche, importi e rapporto tra cliente e professionista, da non corrispondere a quelle del pagamento mediante POS. Si ritiene quindi che l'estensione di tale obbligo ai professionisti architetti ed ingegneri non vada ad introdurre alcun vantaggio o miglioramento del servizio per il cliente, che mai riteniamo si recherebbe presso lo Studio appositamente per pagare con il POS quando può facilmente fare un bonifico on line, molto spesso a costo zero, costituendo invece un ulteriore costo da sostenere per il professionista che nessun utilizzo farebbe del servizio".

In allegato la lettera inviata al Ministro dell'Economia e delle Finanze Padoan in cui si ribadisce la necessità di escludere dall'applicazione dell'obbligo di POS architetti ed ingegneri, per le cui modalità operative non porterebbe alcun vantaggio alla collettività. *"In alternativa - conclude Inarsind - il rimando all'art. 693 del Codice Penale potrebbe in qualche modo risolvere la problematica per architetti ed ingegneri, determinando l'illecito non in mancanza del POS ma solamente in caso di mancata accettazione dell'utilizzo dello stesso su richiesta del cliente".*

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

sistema scuola. le criticità dell'arcipelago educativo italiano

Fuori dal tempo (e dall'Europa)

Servono orientamento scientifico e sinergie con il mondo del lavoro

Se c'è un sistema che necessita d'interventi immediati e di un programma di legislatura è l'arcipelago educativo. È un puzzle in schizofrenica sospensione: tutto sembra cambiato negli ultimi anni gattopardeschi, ma niente all'altezza degli altri principali sistemi educativi europei, poco o niente in sintonia con il XXI secolo. Schizofrenica perché, da un canto, c'è la paura di cadere da una bolla che protegge il sistema educativo. Una bolla, che, nell'era digitale-tecnologica, si va dissolvendo: insegnanti e professori godono di una buona fiducia degli italiani, seconda solo a quella per gli imprenditori, ma è in declino da anni. Causa la critica battente dei media a scuola, università. I media sono stati tra i primi a evidenziarne i limiti strutturali, che si scaricano sull'occupabilità dei nostri giovani e sull'"appetibilità" della loro offerta per la domanda di lavoro. Il dramma dei giovani non è solo il lavoro. Vivono anche le carenze educative-formative.

Dall'altro canto, i sottosistemi educativi avrebbero potenzialità, se non di volare, di migliorare, sviluppando una maggior collaborazione sistemica in funzione dell'occupabilità, della domanda di enti e imprese, delle priorità dello sviluppo del Paese. L'esigenza di "fare sistema" (cooperazione e sinergie) è diffusa un po' in tutto l'arcipelago educativo e anche nel mondo produttivo. Un primo punto fermo per un nuovo software mentale in tema d'istruzione e formazione è proprio la capacità di fare sistema e governare uno dei principali processi di questo secolo: la centralità dell'educazione e della formazione delle persone, del capitale umano, driver decisivi per tenere il passo dell'innovazione nel mondo globale a trazione tecnologica.

Un secondo punto da metabolizzare è che un buon sistema educativo deve difendersi sia dagli appiattimenti qualitativi della scuola e dell'università di "massa" (di ceto medio) sia da un'iper-selettività che non di rado si risolve in una merito-crazia cetuale. Per diffondere un'istruzione di buon livello a una larga popolazione occorrerebbero investimenti per la formazione dei formatori e per le infrastrutture necessarie. Una buona formazione di massa, in termini di occupabilità, può persino sdrammatizzare la selezione, se il merito formativo è diffuso. L'obiettivo è mettere in grado gli individui di valorizzare le proprie capacità e di aggiornare le proprie competenze con un *long life learning*. I canali educativi sono potenzialmente grandi livellatori sociali perché creano opportunità per l'inserimento nella vita attiva. Purtroppo, in casa nostra accusano mancanze che si sovrappongono a ritardi techno-economici. Sono addirittura impalpabili le strutture di formazione professionale: come alcuni studi sottolineano, gran parte è svolta "non formalmente" all'interno delle aziende.

Per giunta, una buona formazione di massa, di conoscenze codificate, non è sufficiente: in cima alla scala delle competenze c'è la conoscenza generativa, innovativa e creativa, che produce innovazione a mezzo d'innovazione, che brilla di luce propria sulla frontiera tecnologica. In Italia, per sostenerla occorrerebbe un piano per la formazione universitaria superiore e per R&S, sulle quali, com'è noto, l'investimento pubblico resta tra i più bassi nella Ue. Una terza capriola culturale è la comprensione che il nostro sapere umanistico è un valore da difendere, che ci può aiutare a interpretare al meglio il nodo gordiano che il XXI secolo dovrà "risolvere" e che va posto al centro delle scelte del nostro sistema educativo: il progresso scientifico e tecnologico come motore di sviluppo economico e di legittimazione sociale. Ecco tre criteri direttivi da seguire, se si vuol cambiare: maggiori capacità di coordinamento sinergico; diffusione di conoscenze codificate e, accanto, quelle, più selettive, generative; orientamento scientifico-tecnologico. Un cambiamento del sistema educativo per i giovani, su cui si possono incastrare molte delle misure suggerite da queste colonne su scuola, università e formazione professionale.

Mentre si rischia il flop in tema di lavoro e giovani nella legge di Bilancio, con il vento elettorale, si prova anche a gettare il cuore oltre l'ostacolo con l'estensione dell'obbligo scolastico a 18 anni, come avanzato dalla ministra Fedeli. In questo quadro zoppicante, rischia di essere un fuoco di paglia, se non si sistemano in modo credibile alcune cose nel mondo educativo e non si danno segnali di contrasto all'apartheid dei giovani, sul doppio fronte educazione e lavoro. Sul primo dei due, ci sono da scoperchiare pentole zeppe di problemi: dall'apprendimento permanente ai metodi e risultati formativi; dalla declinazione operativa di concetti come credito e competenze, alla frammentazione dell'istruzione e della formazione tecnica; da un apprendistato da sempre in attesa di un incastro vincente tra learning by doing e scuola, all'alternanza scuola-lavoro, all'abbandono scolastico e così via, problemi che si inabissano nei profondi cleavages, come tra Nord-Sud.

L'Ue ci consiglia da anni una geometria dotata di senso per il nostro sistema educativo, con un programma strategico per i giovani (e non). Lavoro 4.0 è un primo appuntamento per ripensare la formazione come credito effettivo per le aziende impegnate in industria 4.0: il lavoro umano e le macchine. Tuttavia, per i giovani sono necessari investimenti molto più consistenti di quelli di cui si parla. Continuare a fare orecchie da mercante su temi così risolutivi per il Paese ci porta all'appiattimento sull'esistente, allo sciupio di risorse giovanili e alla perdita delle conoscenze più ricercate, quelle generative, con giovani talenti in fuga altrove. Un paese "non per giovani" rinuncia all'anticonformismo

dell'immaginazione, all'innovazione, alle competenze. Il pre-requisito, per la correzione di rotta, è che il sistema educativo funzioni. Non possiamo rinunciare a provarci proprio ora che la ripresa allevia sfiducia e paure.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carlo Carboni

Il ruolo degli Istituti Tecnici. Una proposta in cinque punti

Università e Its, alleanza per il lavoro

L'intervento di Marco Leonardi sul Sole 24 Ore dell'8 agosto ha messo in evidenza il ritardo del sistema duale di formazione terziaria in Italia rispetto agli altri Paesi europei. Gli 85 Istituti tecnico superiori post secondari Its in Italia hanno raggiunto risultati rilevanti, ma hanno ancora solo circa 7mila studenti mentre in Germania gli allievi delle omologhe *Fachhochschule* sono 880mila. Leonardi propone sia azioni concrete di maggiore collaborazione fra Atenei e Its sia azioni di sistema. Le prime sono quelle di rivitalizzare la esistente "passerella" che consenta ai diplomati dei corsi Its l'acquisizione di crediti universitari e quelle di prevedere una nuova "passerella" fra Università e Its per assorbire negli Its parte degli studenti che abbandonano l'Università. L'azione di sistema è quella di rafforzare le sinergie fra Miur, ministero del Lavoro, Mef, Regioni e aziende.

Il Governo assegna all'occupazione giovanile un ruolo centrale nella prossima manovra. Dopo le decisioni finali, poi occorrerà gestire le diverse complesse dimensioni che influiscono sul risultato finale, assicurando una navigazione corrispondente alle intenzioni del legislatore. Andrea Illy ed io in un articolo sul Sole 24 Ore del 12 aprile avevamo proposto una "situation room" nazionale per gestire in fase azioni integrate per migliorare i numeri della formazione e del lavoro giovanile. Un caso italiano di piano multi-istituzionale e multi-stakeholder con obiettivi quantificati è quello della Regione Emilia Romagna, che con il "Patto per il lavoro" si propone di portare la disoccupazione dal 9% al 4% a fine mandato e lo gestisce. Azioni realizzabili entro i prossimi 6-12 mesi sono:

Ridefinire divisione del lavoro e integrazione fra i canali formativi. Non basta formulare sulla carta profili dei lavori a cui prepara l'Ita, ma occorre progettare e sviluppare fra aziende e istituzioni educative "ruoli agiti", "broadband profession" e nuove competenze: *new skills for new jobs*. Occorrono attività di progettazione dei mestieri, delle professioni e delle competenze necessarie per lo sviluppo della Impresa 4.0. Le professioni che l'Università possono meglio sviluppare sono quelle degli imprenditori capaci di tradurre l'offerta in soluzioni di business globale; quelle dei manager capaci di costruire e gestire reti di imprese innovative intorno ai prodotti e servizi di eccellenza; quelle degli scienziati che progettano nuovi sistemi tecnologico-organizzativi; quelle degli artisti che creano prodotti e servizi belli e industrializzabili. I mestieri e le professioni formate dall'Its invece operano nei processi di realizzazione di prodotti e servizi di alta qualità; contribuiscono a integrare processi, tecnologie e attività altamente complesse e interdipendenti; animano e guidano i lavori di gruppo. L'istruzione tecnica e professionale si occupa del saper fare di tecnici e artigiani capaci di realizzare prodotti di qualità usando la propria maestria della mente e delle mani. Il sottosegretario del ministero dell'Istruzione Toccafondi ha costituito una cabina di regia al Miur per rivedere i profili Its; forse la Crui che propone le lauree professionalizzanti dovrebbe fare lo stesso e operare in sinergia con il lavoro del Miur. In una recente ricerca di Assolombarda sono riportate esperienze in cui imprese e scuole stanno ridefinendo concretamente insieme sul campo i "ruoli agiti" e le nuove professioni. I *new skills* contengono gran parte di nuove conoscenze tecnologiche e scientifiche e molti essenziali *soft skills*, i *new jobs* dei prossimi 5 anni sono quelli che nel 40-50% dei casi oggi non esistono ancora.

Rafforzare strutturalmente il sistema Its. Assegnare risorse maggiori a livello nazionale e regionale, costituire una Direzione dedicata presso il Miur, rafforzare la riconoscibilità dei diplomi, potenziare i servizi alle imprese e al sistema scolastico. Forse cambiarne il nome con Scuole superiori politecniche, come suggerisce Micelli in un recente articolo sul Sole 24 Ore.

Potenziare la comunicazione alle famiglie e agli studenti. Miur, Regioni, Uffici Scolastici Regionali, associazioni imprenditoriali moltiplicano incontri e convegni. Devono fare di più i quotidiani, la televisione, il cinema, i social media tornando a raccontare il nuovo lavoro e i percorsi formativi innovativi: nel passato a comprendere il lavoro hanno contribuito più "Tempi moderni" di Charlie Chaplin, "La chiave a stella" di Primo Levi, "Il posto" di Ermanno Olmi, di mille mansionari.

Promuovere la partecipazione delle imprese. La citata ricerca di Assolombarda ha mostrato che solo il 36% delle aziende conosce gli Its, ma che il 65% sarebbe interessata a

MEDESIMA PARTITA

Bisogna condurre insieme un'attività mirata a obiettivi misurabili di occupazione giovanile e di produttività delle imprese

collaborare. Occorre promuovere forti incentivi economici, normativi, di immagine che spingano un numero molto più elevato di imprese a partecipare sia all'Its che alle lauree professionalizzanti.

Promuovere e diffondere progetti esemplari. Molte delle 85 Fondazioni Its stanno accumulando casi e esperienze molto virtuose. Per esempio Regione Lombardia e Regione Emilia Romagna hanno attivato su esse progetti di ricerca-intervento; Assolombarda promuove progetti pilota di Its e di Lauree professionalizzanti; Altagamma ha avviato un progetto di Poli tecnico-professionali sui curricula delle imprese culturali e creative.

In sintesi Università e Its devono condurre insieme la "medesima partita" mirata a obiettivi misurabili di occupazione giovanile e di produttività delle imprese, con una chiara divisione e integrazione del lavoro. Soprattutto devono progettare, sperimentare, monitorare, narrare coinvolgendo in sperimentazioni concrete le imprese e spiegando cosa avviene ai giovani e alle famiglie. Anche con l'aiuto dei media.

L'autore è Professore Emerito di Scienze dell'Organizzazione, Università di Milano Bicocca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Federico Butera

Formazione. L'istituto sta decollando: crescono i contratti siglati da alunni, grandi e piccole aziende

Mille studenti in apprendistato

Il diploma verrà conseguito alternando periodi di lavoro e studio

Claudio Tucci
ROMA

Da un lato ci sono gli studenti degli ultimi due/tre anni delle superiori (in prevalenza, istituti tecnici). Dall'altro le imprese, alcune anche medio-piccole, che hanno deciso di puntare sui giovani e la loro formazione (in vista del successivo inserimento stabile). A unirli c'è il nuovo "apprendistato scolastico" che, dopo una prima fase "di rodaggio", sta piano piano decollando: a oggi i contratti firmati con alunni/apprendisti sono circa mille; e ad affacciarsi alla versione italiana del "sistema duale" non sono soltanto colossi, come Enel ed Eni, ma anche compagnie assicurative (Allianz), e una serie di pmi, coinvolte dal ministero dell'Istruzione, lo scorso anno, con un progetto "start-up", finanziato con 1 milione di euro.

La possibilità di lavorare e al tempo stesso "conquistare" il diploma, come si ricorderà, fu prevista, in via sperimentale, nel 2013 dall'allora ministro Maria

Chiara Carrozza (la norma venne scritta e fatta approvare dal Parlamento dal presidente della commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano). Allora, partecipò una sola grande azienda, Enel, che strinse accordi con sette istituti tecnici sparsi per l'Italia e inserì in organico circa

IL MODELLO

Toccafondi (Miur): «Utile ai ragazzi. In azienda si studia e s'impara un mestiere»
Manfreda (Assolombarda): «Da sostenere anche nelle Pmi»

140 studenti/apprendisti (131 ragazzi, adesso, superato l'esame di Stato, stanno proseguendo a lavorare in azienda). Con il nuovo programma di scuola-lavoro Enel ha assunto 170 apprendisti (compresi i 30 destinati nelle regioni colpite dal terremoto).

La strada di un collegamento sistematico tra formazione scolastica (in classe) ed esperienza pratica "on the job" è stata poi seguita da Eni: a settembre 2016 sono stati assunti 140 apprendisti di primo livello; e in questi giorni se

ne aggiungeranno altri 40.

L'obiettivo è sempre quello: anticipare l'ingresso degli alunni nel mondo del lavoro, arricchendo le loro competenze con ciò che serve (realmente) al mondo produttivo (si pensi che attualmente abbiamo oltre 350 mila laureati disoccupati e più di 60 mila figure tecniche che le aziende non riescono a reperire - e con un tasso di disoccupazione giovanile al 35,5%, ultimo dato Istat, relativo al mese di luglio).

L'apprendistato a scuola «sta funzionando - ha commentato il sottosegretario, Gabriele Toccafondi, che oggi al Miur presenterà il primo monitoraggio ufficiale -. È uno strumento utile ai ragazzi. In azienda si studia e s'impara un mestiere». Peraltro, anche i risultati scolastici sono migliorati: sia

nei voti, recuperando studenti in difficoltà durante l'anno; sia agli esami di Stato (il 100% degli studenti/apprendisti Enel ha conseguito il diploma, oltre il 60% con una votazione superiore a 80/100). «E ciò dimostra - ha spiegato Carmela Palumbo, capo dipartimento per la Programmazione del Miur - come la scelta di collegare la scuola al mondo del lavoro sia stata sì coraggiosa, ma anche opportuna».

Certo, i numeri dei contratti di apprendistato firmati dai ragazzi sono ancora pochi; «ma la risposta di istituti e imprese è stata positiva - ha evidenziato Chiara Manfreda, che guida l'Area Formazione e Capitale umano di Assolombarda -. Questo modello va sostenuto e sviluppato; ma soprattutto c'è bisogno di aiutare le aziende, specie quelle più piccole, a gestire gli aspetti giuridici dell'apprendistato di primo livello, che non sono proprio così agevoli».

LA FOTOGRAFIA

170

Gli studenti/apprendisti Enel

Il nuovo programma scuola lavoro comprende anche i 30 apprendisti destinati nelle regioni colpite dal sisma

180

Il piano Eni

A settembre 2016 Eni ha assunto 140 apprendisti di primo livello, ora se ne aggiungeranno altri 40. Durante l'anno scolastico 2016/17 i ragazzi hanno effettuato formazione in azienda per 1 o 2 giorni a settimana (370 ore per gli studenti dei tecnici, 500 ore per quelli dei centri Iefp)

350

I contratti "start-up" del Miur

A tanto ammontano i contratti di apprendistato firmati da pmi



Adempimenti. Il viceministro Casero: per il primo invio penalità solo per illeciti gravi, interventi per ridurre i casi di rifiuto

Spesometro, sanzioni «leggere»

Niente vincoli sul Pos per professionisti che non hanno rapporti diretti con la clientela

Mano leggera sul primo invio dello spesometro. A dirlo al Sole 24 Ore è il **viceministro all'Economia, Luigi Casero**, alle prese in questi giorni con le criticità emerse durante gli invii.

«Siamo in contatto quasi quotidianamente con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che è il nostro referente per la categoria su diversi temi fiscali. In questi giorni sullo spesometro in particolare – racconta Casero – proprio per essere informati in tempo reale sulle difficoltà di applicazione di questo nuovo strumento. Grazie alle segnalazioni che ci hanno fatto abbiamo messo in atto correttivi, per esempio sugli errori bloccanti». Alla luce di queste difficoltà il Mef ha chiesto all'agenzia delle Entrate di considerare questo primo invio dello spesometro sperimentale. In pratica l'errore non doloso e non voluto verrà pesato tenendo conto del fatto che si tratta di una prima applicazione. L'invio "a regime" sarà, quindi, quello di marzo. Mef e Agenzia delle Entrate sono consapevoli delle difficoltà oggettive, in parte dovute a problemi tecnologici dello strumento; un esempio recente delle difficoltà di invio è stato il blocco dei server durante l'invio delle liquidazioni trimestrali Iva del 18 settembre.

La collaborazione tra Consiglio nazionale dei commercialisti e Mef riguarda diversi fronti. Un tema è la revisione legale, in particolare: la gestione del Registro, e su questo Casero si dice aperto a qualsiasi soluzione purché sia ottimale al sistema, e la formazione. «La revisione legale - spiega Casero - è una leva su cui intendiamo puntare per far salire il livello di qualità delle aziende».

Altra questione è la fatturazione elettronica: «Stiamo definendo le procedure e il ruolo che possono giocare i commercialisti - anticipa Casero - in questo processo di modernizzazione del sistema». Anche l'antiriciclaggio vede un costante scambio, tra professionisti - in particolare commercialisti, avvocati e notai - e il Mef. «C'è una volontà comune di definire norme di intervento - aggiunge Casero - per far sì che gli indirizzi contenuti nella norma non si traducano in meri passaggi burocratici. Quindi meno controlli sulla parte formale e più attenzione agli aspetti sostanziali».

Il Mef cerca, poi, di affrontare anche il problema split payment. «I tempi di rimborso saranno stati velocizzati di un mese - dice Casero - grazie all'efficientamento di alcune procedure di controllo in carico alla Ragioneria, ma contiamo di ridurli ulteriormente con la digitalizzazione».

Sul Pos il decreto in elaborazione prevederà l'esclusione dei professionisti associati che non hanno rapporto diretto con il pubblico. «La norma prevede l'obbligo del Pos - chiarisce Casero - se espressamente richiesto dal cliente, concetto che comunque sarà chiarito».

Tornando allo spesometro - il countdown è già cominciato - il successo di questa operazione, per il Mef, è legato alla partecipazione attiva di imprese e professionisti. A giorni arriverà un intervento focalizzato soprattutto sulle sanzioni. «Vogliamo che vengano effettuati gli invii - conclude Casero -, ma date le difficoltà emerse gli errori non dolosi saranno perdonati e stiamo intervenendo per contenere i casi di rifiuto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Federica Micardi